

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 1° luglio 1997

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

Biblioteca Provinciale di Pisa

N° di ingresso 60954/1

Data 0001 800 0 E

Collocazione Sez. P

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° luglio 1997, n. 189.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali. Pag. 4

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR), relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 15 gennaio 1997 con le confederazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FP e UIL/FP e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Aziendale, CISL/Aziendale, UIL/Aziendale .. Pag. 5

Contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR), relativo al biennio economico 1996-1997 Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 24 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1997, nona e decima tranche Pag. 7

DECRETO 24 giugno 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1997, prima e seconda tranche Pag. 9

DECRETO 24 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 15 maggio 1997, quinta e sesta tranche Pag. 13

DECRETO 24 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale con godimento 15 maggio 1997, settima e ottava tranche Pag. 15

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° luglio 1997, n. 189.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COORDINAMENTO
PROMULGAZIONALE per la
tutela dai campi elettromagnetici
www.conacem.it

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MAGGIO 1997, N. 115.

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comunicazioni mobili e personali, prevedendo» sono inserite le seguenti: «tra gli altri disposizioni ed indirizzi atti a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e l'uso di apparecchiature multistandard»; e dopo le parole: «ad impiegare infrastrutture fornite da terzi» sono inserite le seguenti: «e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti»;

al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili, tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori»;

al comma 1, alla lettera b), le parole da: «fin dal 1° gennaio 1998» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a partire dalla conclusione formale della gara, che dovrà comunque avvenire entro il 1° gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'accesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a), a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi più brevi»;

al comma 2, lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «gli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Norme per l'installazione e l'uso di infrastrutture). — 1. Nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse generati.

2. La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3645):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (MACCANICO) il 2 maggio 1997.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 2 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 maggio 1997.

Esaminato alla IX commissione il 14, 22, 28, 29 maggio 1997 e il 2 giugno 1997.

Esaminato in aula il 2 giugno 1997 e approvato il 3 giugno 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2499):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 4 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 10ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 giugno 1997.

Esaminato dalla 8ª commissione il 17 e 19 giugno 1997.

Esaminato in aula ed approvato il 26 giugno 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1997*.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69.

97G0235

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR), relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 15 gennaio 1997 con le confederazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FP e UIL/FP e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Aziendale, CISL/Aziendale, UIL/Aziendale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, «sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3» e che «le predette amministrazioni si attengono nella

stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2»;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, recante: «Esposizione universale ed internazionale indetta in Roma per l'anno 1941»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartita oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'Ente EUR;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);

Vista la lettera prot. n. 88 del 17 gennaio 1997, con la quale l'Ente EUR, in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR), relativo al biennio economico 1996-1997 concordato in data 15 gennaio 1997 con le confederazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FP e UIL/FP e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Aziendale, CISL/Aziendale, UIL/Aziendale;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR) concordato il 15 gennaio 1997, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che nella citata direttiva del 7 febbraio 1996 è stato precisato che le aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 «si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi»;